



D.Lgs. 81/2008 e
D.Lgs. 101/2020:
sistemi
sanzionatori a
confronto

Avv. Andrea Enrico Colonnelli

Art. 180 comma 3 del D.Lgs. 81/2008

La protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti è disciplinata, nel rispetto dei principi di cui al titolo I, dalle disposizioni speciali in materia

D.Lgs. 230/1995

- **Illeciti penali (contravvenzioni)**

D.Lgs. 101/2020

Responsabilità penale (reato)

Contravvenzione

Delitto

Punita con l'arresto e/o
l'ammenda

Punito con l'ergastolo, la
reclusione o la multa



Sistemi sanzionatori

D.Lgs. 230/1995

Contravvenzioni previste dal D.Lgs. 101/2020

Gli illeciti puniti con **l'ammenda congiunta all'arresto** sono i più gravi, poiché si riferiscono alla violazione di disposizioni che fissano divieti o impongono obblighi a tutela diretta del bene giuridico protetto: per esempio, in caso di utilizzo di lavoratori autonomi e dipendenti da terzi non classificati in attività che li espongono al rischio di superare 1 mSv di dose efficace per anno solare, il datore di lavoro è punito con l'arresto da uno a due anni e con l'ammenda da € 20.000 a € 90.000 (art. 117, comma 2)

I reati puniti con ammenda congiunta all'arresto non sono estinguibili per mezzo di oblazione speciale ai sensi dell'art. 162 bis c.p., né con la procedura prevista dagli artt. da 19 a 25 del D.Lgs. 758/1994 e neppure con quella prevista dall'art. 228 del D.Lgs. 101/2020

The background of the slide is a photograph of a grand, wide staircase made of light-colored stone steps. At the top of the stairs, several large, classical columns with fluted shafts and papyrus capitals are visible, suggesting a government or judicial building. The lighting is bright and even, highlighting the texture of the stone.

D.Lgs. 230/1995

Contravvenzioni previste dal D.Lgs. 101/2020

- Gli illeciti puniti con **l'ammenda alternativa all'arresto** costituiscono l'ampia maggioranza delle violazioni punite: essi comportano la violazione di norme di natura precauzionale, volte a evitare il pericolo che il bene giuridico protetto sia lesa
- Per esempio la disciplina della classificazione dei lavoratori di cui all'art. 131, comma 1, lett. b), la cui violazione comporta per l'esperto di radioprotezione l'arresto da giorni quindici a un mese o l'ammenda da € 300,00 a € 2.000,00



LA LEGGE È UGUALE PER TUTTI
LA GIUSTIZIA È AMMINISTRATA IN NOME DEL POPOLO

Contravvenzioni previste dal D.Lgs. 101/2020

- Esempi di illeciti puniti con la **solà ammenda**, tipologia di pena precedentemente non prevista dal D.Lgs. 230/1995, sono quelli relativi alla violazione degli obblighi e delle prescrizioni di cui agli artt. 114, comma 2, lettere a), b) e c) (a carico dei lavoratori autonomi) e 118, comma 2, lettere b) e c) (a carico dei lavoratori)

Estinzione delle contravvenzioni punite con l'ammenda alternativa all'arresto o con la sola ammenda dal D.Lgs. 81/2008 (artt. 20 ss. D.Lgs. 758/1994)

- Allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, l'organo di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'art. 55 del codice di procedura penale, impartisce al contravventore **un'apposita prescrizione, fissando per la regolarizzazione un termine non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario**. Tale termine è prorogabile a richiesta del contravventore, per la particolare complessità o per l'oggettiva difficoltà dell'adempimento. In nessun caso esso può superare i sei mesi. Tuttavia, quando specifiche circostanze non imputabili al contravventore determinano un ritardo nella regolarizzazione, il termine di sei mesi può essere prorogato per una sola volta, a richiesta del contravventore, per un tempo non superiore ad ulteriori sei mesi, con provvedimento motivato che è comunicato immediatamente al pubblico ministero.
- Copia della prescrizione è notificata o comunicata anche al rappresentante legale dell'ente nell'ambito o al servizio del quale opera il contravventore.
- Con la prescrizione l'organo di vigilanza può imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro.
- Resta fermo l'obbligo dell'organo di vigilanza di riferire al pubblico ministero la notizia di reato inerente alla contravvenzione ai sensi dell'art. 347 del codice di procedura penale.

Estinzione delle contravvenzioni punite con l'ammenda alternativa all'arresto o con la sola ammenda dal D.Lgs. 81/2008 (artt. 20 ss. D.Lgs. 758/1994)

- **Entro e non oltre sessanta giorni dalla scadenza** del termine fissato nella prescrizione, l'organo di vigilanza verifica se la violazione è stata eliminata secondo le modalità e nel termine indicati dalla prescrizione.
- Quando risulta l'adempimento alla prescrizione, l'organo di vigilanza ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari al **quarto del massimo dell'ammenda** stabilita per la contravvenzione commessa. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo di vigilanza comunica al pubblico ministero l'adempimento alla prescrizione, nonché l'eventuale pagamento della predetta somma.
- Quando risulta l'inadempimento alla prescrizione, l'organo di vigilanza ne dà comunicazione al pubblico ministero e al contravventore entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione.

Estinzione delle contravvenzioni punite con l'ammenda alternativa all'arresto o con la sola ammenda dal D.Lgs. 81/2008 (artt. 20 ss. D.Lgs. 758/1994)

- Il procedimento per la contravvenzione è sospeso dal momento dell'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'art. 335 del codice di procedura penale fino al momento in cui il pubblico ministero riceve [la comunicazione dell'adempimento o dell'inadempimento della prescrizione impartita dall'organo di vigilanza].
- La **contravvenzione si estingue** se il contravventore adempie alla prescrizione impartita dall'organo di vigilanza nel termine ivi fissato e provvede al pagamento previsto [...].
- Il pubblico ministero richiede l'archiviazione se la contravvenzione è estinta [...].
- L'adempimento in un tempo superiore a quello indicato nella prescrizione, ma che comunque risulta congruo [...], ovvero l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione con modalità diverse da quelle indicate dall'organo di vigilanza, sono valutati ai fini dell'applicazione dell'art. 162-bis del codice penale. In tal caso, la somma da versare è ridotta al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.

Art. 162 bis c.p.

- 1. Nelle contravvenzioni per le quali la legge stabilisce la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, il contravventore può essere ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo dell'ammenda stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento.
- 2. Con la domanda di oblazione il contravventore deve depositare la somma corrispondente alla **metà del massimo dell'ammenda**.
- 3. L'oblazione non è ammessa quando [...] permangono conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte del contravventore.
- 4. In ogni altro caso il giudice può respingere con ordinanza la domanda di oblazione, avuto riguardo alla gravità del fatto.
- 5. La domanda può essere riproposta sino all'inizio della discussione finale del dibattimento di primo grado.
- 6. Il pagamento delle somme indicate nella prima parte del presente articolo estingue il reato.

Estinzione delle contravvenzioni punite con l'ammenda alternativa all'arresto o con la sola ammenda dal D.Lgs. 101/2020 (art. 228)

- 1. Le contravvenzioni punite con la pena dell'ammenda, anche se alternativa a quella dell'arresto, possono essere estinte se la consumazione è dipesa da eventi inerenti a un contesto produttivo, organizzativo, commerciale o comunque di lavoro che possono essere neutralizzati o rimossi e se dal fatto non è derivato un danno.
- 2. Per consentire l'estinzione della contravvenzione accertata, l'organo di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'articolo 55 del codice di procedura penale, ovvero la polizia giudiziaria procedente impartiscono al contravventore **un'apposita prescrizione fissando per la regolarizzazione un termine non superiore al periodo di tempo tecnicamente necessario** e comunque non superiore a sei mesi. In presenza di specifiche e documentate circostanze non imputabili al contravventore che determinino un ritardo nella regolarizzazione, il termine può essere prorogato per una sola volta, a richiesta del contravventore, per un periodo non superiore a sei mesi, con provvedimento motivato che è comunicato immediatamente al pubblico ministero.

Estinzione delle contravvenzioni punite con l'ammenda alternativa all'arresto o con la sola ammenda dal D.Lgs. 101/2020 (art. 228)

- 3. Copia della prescrizione è notificata o comunicata anche al rappresentante legale dell'ente nell'ambito o al servizio del quale opera il contravventore.
- 4. Con la prescrizione l'organo accertatore puo' imporre specifiche misure atte a far cessare situazioni di potenziale pericolo ovvero la prosecuzione di attivita' potenzialmente pericolose.
- 5. Resta fermo l'obbligo dell'organo accertatore di riferire al pubblico ministero la notizia di reato relativa alla contravvenzione, ai sensi dell'articolo 347 del codice di procedura penale.
- 6. **Entro trenta giorni dalla scadenza del termine fissato** ai sensi del comma 2, l'organo accertatore verifica se la violazione è stata eliminata secondo le modalita' e nel termine indicati dalla prescrizione.

Estinzione delle contravvenzioni punite con l'ammenda alternativa all'arresto o con la sola ammenda dal D.Lgs. 101/2020 (art. 228)

- 7. Quando la prescrizione è adempiuta, l'organo accertatore ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari ad **un terzo del massimo dell'ammenda** stabilita per la contravvenzione commessa. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo accertatore comunica al pubblico ministero l'adempimento della prescrizione nonché l'eventuale pagamento della predetta somma.
- 8. Quando la prescrizione non è adempiuta, l'organo accertatore ne dà comunicazione al pubblico ministero e al contravventore entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella stessa prescrizione.

Estinzione delle contravvenzioni punite con l'ammenda alternativa all'arresto o con la sola ammenda dal D.Lgs. 101/2020 (art. 228)

- 12. **La contravvenzione è estinta** se il contravventore adempie alle prescrizioni impartite dall'organo di vigilanza nel termine ivi fissato e provvede al pagamento previsto dal comma 7.
- 13. L'adempimento in un tempo superiore a quello indicato dalla prescrizione, ma comunque entro quello di cui al comma 6, ovvero l'eliminazione delle conseguenze pericolose della contravvenzione con modalita' diverse da quelle indicate dall'organo di vigilanza sono valutati ai fini dell'applicazione dell'articolo 162-bis del codice penale.

The background of the slide features a photograph of a grand, classical building. In the foreground, a wide set of light-colored stone steps leads up to a row of tall, fluted columns. The columns are supported by a series of rectangular pedestals. The overall scene is brightly lit, suggesting a sunny day. The right side of the image fades into a white background where the text is located.

Sanzioni amministrati ve

D.Lgs. 81/2008

Il dialogo è aperto...

